SENTENZA DELLA CORTE
DEL 1° OTTOBRE 1975 [1]

Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N.V. contro Fratelli Dalle Crode (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem)

Causa 25-75

Massime

Concorrenza — Intese — Contratti di esclusiva — Esenzione — Categorie di accordi — Non si applica
(Regolamento della Commissione n. 67/67, art. 3)

Un accordo di distribuzione esclusiva stipulato tra un produttore, con sede in uno Stato membro, ed un concessionario, con sede altrove nell'ambito del mercato comune, ricade sotto l'art. 3 del regolamento della Commissione n. 67/67, dal momento che esso prescrive l'obbligo per il produttore di vietare agli intermediari ed agli utilizzatori con sede nel proprio Stato di esportare o di far esportare i prodotti di cui trattasi nella zona di esclusiva e ch'esso ha per effetto di rendere impossibile, per gli intermediari ed utilizzatori con sede in tale zona, di acquistare un notevole quantitativo dei suddetti prodotti, direttamente nello Stato del produttore.

Un accordo siffatto ricade sotto l'art. 3 del regolamento n. 67/67 anche se gli intermediari ed utilizzatori con sede nella zona di esclusiva hanno possibilità pratiche — a prescindere dal fatto che essi ne profittino o meno — di acquistare i prodotti oggetto dell'accordo nell'ambito del mercato comune, al di fuori dello Stato del produttore.

Nel procedimento 25-75,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Gerechtshof (Corte d'appello) d'Arnhem (prima sezione civile), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

VAN VLIET KWASTEN- EN LADDERFABRIEK N.V., con sede in Nimega (Paesi Bassi),

e

FRATELLI DALLE CRODE, con sede in Conegliano (Italia),

1 — Lingua processuale: l'olandese.

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento CEE della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato, a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU 1967, n. 57), in particolare degli artt. 1 e 3,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, R. Monaco (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rimessione e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Con atto di vendita stipulato il 25 febbraio 1968, la ditta italiana «Fratelli Dalle Crode» (in prosieguo «Dalle Crode») concedeva, con decorrenza dal 1° marzo 1968, alla ditta olandese «Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N.V.» (in prosieguo «Van Vliet») la rappresentanza esclusiva per il Benelux dei propri pennelli con manico di plastica e di tutti i loro accessori.

Gli artt. 4 e 5 del suddetto accordo recitano:

«Art. 4:

La F.lli Dalle Crode garantisce che le sue forniture di:
a) pennelli con manico di plastica;
b) ghiere ed accessori di plastica per pennelli;
c) qualsiasi prodotto collegato coi pennelli di plastica;

a clienti italiani, tanto grossisti quanto fabbricanti, ecc., non potranno, ai sensi del presente accordo, essere destinate alla esportazione in un paese del Benelux.

Art. 5

Le condizioni, ricordate nell'art. 4, concernenti le forniture a clienti italiani, do-

vranno venir rese note dalla Dalle Crode ai clienti mediante stampati o simili o stampigliature e con la menzione su tutte le offerte, i listini dei prezzi e le fatture, in ogni caso prima o, al più tardi, in occasione della stipulazione dei relativi contratti di vendita. Le vendite in Italia saranno sottoposte alle seguenti condizioni: Nel consegnare i propri articoli brevettati la Dalle Crode pretenderà espressamente che il cliente s'impegni a non esportarli o lasciarli esportare nei paesi del Benelux. Se l'acquirente non s'atterrà a questo impegno, ne risponderà di fronte al venditore. Ogni violazione del suddetto impegno da parte dell'acquirente o di un terzo potrà far sorgere a carico della ditta Dalle Crode l'obbligo di risarcire i danni.»

Visto che la Dalle Crode il 28 settembre 1969 disdiceva tale accordo, la Van Vliet, in forza di tale disdetta, in occasione di talune consegne si riteneva dispensata dall'obbligo di pagare il prezzo. La Dalle Crode citava la Van Vliet avanti il tribunale di Arnhem, chiedendo il versamento delle somme dovute relativamente alla suddetta consegna. Con domanda riconvenzionale la Van Vliet chiedeva a sua volta il risarcimento per la mancata osservanza dell'accordo da parte della Dalle Crode.

A sostegno della sua azione, ed a comprova della liceità della disdetta, l'attrice invoca i summenzionati articoli 4 e 5 del contratto, assumendo che tali clausole sono nulle in quanto incompatibili con l'art. 85, n. 1, del trattato CEE, né fruiscono dell'esenzione prevista per le categorie contemplate dal regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67 (GU 1967, n. 57) relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato. Il tribunale di Arnhem, con sentenza 3 febbraio 1972, accoglieva la domanda della Dalle Crode, condannava la Van Vliet al versamento della somma richiesta e dichiarava irricevibile la domanda di quest'ultima. La Van Vliet, pertanto, interponeva appello avverso tale sentenza avanti alla Corte d'appello di Arnhem.

La Corte di appello di Arnhem, ritenendo l'accordo in questione incompatibile nelle summenzionate clausole con l'art. 85 n. 1, del trattato, si poneva il problema del se, in conformità all'argomentazione invocata dalla Van Vliet, tale accordo non dovesse essere dichiarato inapplicabile ai sensi dell'art. 85, n. 3, in forza del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67.

Essa dichiarava la connessione di tale problema con l'interpretazione della locuzione «rendere più difficile» considerata in relazione al termine «impedire» e, con sentenza 18 febbraio 1975 decideva di sospendere il procedimento e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

«1. Se negli accordi cui l'art. 3 dichiara non applicabile l'esenzione rientrino pure accordi di distribuzione esclusiva tra un produttore con sede in uno Stato membro ed un concessionario esclusivo con sede altrove nel mercato comune, le cui clausole, ove fossero rispettate, impedirebbero solo a produttori e commercianti dello Stato del contraente-produttore lo smercio dei prodotti oggetto dell'accordo nella zona di esclusiva ed impedirebbero a commercianti ed utilizzatori della zona stessa solo di importare i prodotti in esame dallo Stato del contraente-produttore.

2. Se la soluzione della questione sub 1. possa risultare diversa a seconda che: a) commercianti ed utilizzatori della zona di esclusiva abbiano o meno la possibilità pratica di acquistare i prodotti di cui all'accordo altrove nel mercato comune, fuori della zona di esclusiva e fuori dello Stato membro in cui ha sede il contraente-produttore, oppure b) ove tale possibilità sussista, commercianti ed utilizzatori della zona di esclusiva, in caso di osservanza delle clausole contrattuali di cui sub 1., rinuncino in misura rilevante a valersi di tale possibilità.»

2. Copia del provvedimento di rimessione è pervenuta in cancelleria il 7 marzo 1975.

La Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N.V., rappresentata dall'avv. V.M. Phijffer, del foro di Nimega, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Bastiaan van der Esch, in qualità di agente, hanno depositato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia

A — Osservazioni presentate dalla Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N.V.

1. Dopo aver precisato che il prodotto contemplato nel contratto di cui è causa è nel caso di specie un manico di plastica — di diverse dimensioni, forme e colori — per pennelli, la Van Vliet contesta che gli artt. 4 e 5 del suddetto contratto abbiano per effetto di restringere, nel mercato del Benelux, la concorrenza delle altre imprese italiane (produttrici od intermediarie) nella vendita del prodotto di cui è causa.

Tale accordo, stipulato tra *un* concessionario olandese ed *un* produttore italiano, non ha affatto determinato un sistema chiuso, che impedisca ai produttori o commercianti italiani di avere libero accesso al mercato del Benelux. Benché l'accordo vietasse alla Dalle Crode di vendere i propri prodotti in detto mercato attraverso i propri acquirenti italiani, esso cionondimeno non intralciava la vendita di tali prodotti da parte dei produttori o commercianti francesi o della Germania federale.

2. La circostanza in base alla quale i potenziali clienti del Benelux incontrerebbero difficoltà nel rifornirsi giacché, ove essi non si rifornissero dalla Van Vliet, sarebbero tenuti ad indirizzarsi ad imprese francesi o tedesche che hanno a loro volta importato dall'Italia i prodotti in questione, non può considerarsi determinante nel caso di specie. Essa non intralcia negli scambi intracomunitari, tenuto conto dello sviluppo attuale di questi ultimi e dell'abolizione delle barriere doganali tra gli Stati membri, tanto che nessuna spesa supplementare e nessun prelievo gravano sulle importazioni dei prodotti considerati. Del resto, l'acquisto di tali prodotti per il tramite di un commerciante diverso dalla Van Vliet, con sede in Francia o nella Germania occidentale, non costituisce per i potenziali clienti del Benelux uno stadio di più negli scambi commerciali: la distanza percorsa dai prodotti di cui trattasi è la stessa in ambedue i casi, solo le tappe sono diverse.

Si potrebbe obiettare che le importazioni parallele via Francia o Germania occidentale sono più teoriche che pratiche, ma il problema che si pone nella fattispecie è sostanzialmente quello di accertare se una siffatta possibilità sussista o meno. Non si deve comunque perdere di vista il fatto che le clausole del contratto non costituiscono ostacolo ad una tale possibilità e che, sul piano commerciale, alla Dalle Crode, onde far pervenire il proprio prodotto ai consumatori del Benelux, occorreva un intermediario ed in particolare un produttore di pennelli. Nell'ambito della libera circolazione all'interno del mercato comune è di scarso rilievo la circostanza del se tale intermediario o tale produttore si trovino all'interno o al di fuori della zona protetta.

3. Dopo aver sostenuto che una parte rilevante del pregiudizio subito nel caso di specie è stato causato da consegne dirette effettuate dalla Dalle Crode ad altri clienti della zona protetta, la Van Vliet richiama l'attenzione sul fatto che, conformemente ai criteri precisati dalla Com-

missione nella sua comunicazione 27 maggio 1970, un accordo di distribuzione esclusiva non è incompatibile con il trattato ove le imprese contraenti siano di dimensioni così modeste che nemmeno una protezione assoluta (di cui non è questione nel caso di specie) viene ad incidere in maniera sensibile sulla concorrenza nel mercato nell'ipotesi in cui l'accordo produca i propri effetti. Sarebbe veramente erroneo sostenere in proposito che, a causa del contratto di cui trattasi, la parte del mercato dei prodotti in causa detenuta dai due altri contraenti nel Benelux sia nel caso di specie superiore al 5 %, giacché il calcolo esatto di tale parte deve tener conto anche dei succedanei. Risponde al vero invece il fatto che il giro d'affari annuo delle imprese contraenti è nettamente inferiore a 15 000 000 u.c. (55 000 000 fiorini, a quell'epoca).

Sulla base di tali osservazioni, la Van Vliet conclude nel senso che il contratto di vendita di cui è causa ha lasciato agli altri produttori e commercianti italiani di manici di plastica per pennelli la possibilità di vendere direttamente i loro prodotti — in pari guisa che i prodotti contemplati nell'accordo — nella zona in cui l'accordo produce i propri effetti. L'unica restrizione che deriva dall'accordo consiste nell'impossibilità per i produttori e per i commercianti italiani che hanno acquistato manici in plastica dalla Dalle Crode, di rivenderli direttamente nella zona protetta. La stessa Dalle Crode ha avuto, in forza dell'accordo, la possibilità di determinare importazioni parallele, consegnando i prodotti di cui trattasi a produttori od a commercianti in Francia o nella Germania occidentale, ai quali essa non era tenuta a vietare la rivendita nel Benelux.

B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle CC.EE.

La Commissione fa innanzitutto riferimento al proprio regolamento 22 marzo 1967, n. 67 (GU 1967, n. 57) — adottato in forza del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19 (GU 1965, n. 36) — relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a talune categorie d'accordi e di pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1.

Essa richiama l'attenzione sugli artt. 1, 2 e 3 di tale regolamento e ne desume che una certa esclusiva è compatibile con il trattato, purché sia cionondimeno salvaguardata una precisa condizione, e cioè che il mercato contemplato dall'accordo rimanga aperto ai prodotti di cui trattasi, disponibili altrove nella Comunità. Venendo meno tale condizione, l'accordo non può fruire dell'esonero contemplato dal regolamento n. 67/67, ma ricade sotto l'art. 85, n. 1, del trattato. Ciò premesso, la Commissione disamina le due questioni, osservando quanto segue:

a) Quanto alla prima questione

Un accordo, quale quello descritto nella prima questione ricade sotto l'art. 3, lett. b) del regolamento n. 67/67 e non può, pertanto, costituire oggetto dell'esenzione contemplata da tale regolamento. Benché nella fattispecie importazioni parallele nel Benelux potessero venir effettuate da Stati membri diversi dall'Italia, ciò non toglie che da quest'ultimo Stato non sarebbe stato possibile effettuare alcuna importazione parallela. Quindi, l'accordo in esame produce l'effetto di restringere la possibilità di smerciare o d'acquistare altrove, nel mercato comune, i prodotti di cui trattasi giacché, in primo luogo, i commercianti od utilizzatori del Benelux non possono procurarsi i prodotti in questione presso gli acquirenti della Dalle Crode in Italia, e, in secondo luogo, è vietato a questi stessi acquirenti di vendere nel Benelux i suddetti prodotti. Stando così le cose, il contratto di cui è causa viola il principio della libera circolazione delle merci nella Comunità, disciplinato dall'art. 85 del trattato. In effetti, benché gli scambi dei prodotti in questione restino liberi tra gli altri Stati membri, essi sono, per quanto riguarda l'Italia, soggetti alla condizione restrittiva di cui trattasi.

b) Quanto alla seconda questione

Le ipotesi formulate nella seconda questione non influenzano in alcun modo la soluzione data alla prima questione.

In effetti, anche ammettendo che i prodotti di cui trattasi possano venir importati da altri Stati membri nel Benelux, ciò non toglie che un accordo quale quello in esame intralci la libera circolazione nel mercato comune dei prodotti disponibili in Italia, visto che le importazioni dirette da tale paese erano escluse dall'accordo di esclusiva. Inoltre, non si è affatto escluso che i commercianti ed utilizzatori del Benelux, pur avvalendosi della possibilità di acquistare i prodotti contemplati dall'accordo in altri Stati membri della Comunità, avrebbero cionondimeno preferito importarli direttamente dall'Italia. In ogni modo, una parte del mercato comune sarebbe preclusa, in ragione dell'esclusiva di cui è causa.

La Commissione conclude proponendo di risolvere le questioni sottoposte alla Corte nel senso che:

«1. Gli accordi di distribuzione esclusiva, stipulati tra un commerciante di uno degli Stati membri ed un concessionario in esclusiva di un altro Stato nell'ambito del mercato comune e che prevedono che gli acquirenti nello Stato membro del produttore non possono vendere i prodotti di cui trattasi nella zona contemplata dal contratto, fanno parte degli accordi che, in forza dell'art. 3 del regolamento n. 67/67, non fruiscono dell'esenzione.

2. La valutazione di un accordo di tal genere va fatta a prescindere dalla circostanza che i commercianti ed utilizzatori della zona di esclusiva abbiano o meno la possibilità pratica di acquistare i prodotti di cui all'accordo altrove nell'ambito del mercato comune, ma fuori dello Stato membro del produttore. Ha del pari scarsa rilevanza il fatto che commercianti ed utilizzatori rinunzino o meno a valersi di tale possibilità.»

III — Procedimento orale

Le parti nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 9 luglio 1975.

In tale sede la ditta F.lli Dalle Crode, rappresentata dall'avv. Teixeira de Mattos, del foro di Amsterdam, ha sostenuto quanto segue:

— la restrizione di cui è causa imposta alla Dalle Crode non rientra tra quelle indicate in maniera esauriente all'art. 2 del regolamento n. 67/67. Essa non costituisce una restrizione imposta al concessionario in esclusiva giacché essa grava sul produttore. Inoltre, essa colpisce ugualmente i terzi, in quanto si traduce in un divieto di esportare nel Benelux imposto ai commercianti italiani che acquistano dalla Dalle Crode i prodotti indicati nell'accordo.

— Quanto alla possibilità d'importare i suddetti prodotti nel Benelux, via Francia o Germania, essa è puramente teorica, visto il fallimento dei tentativi effettuati dalla Dalle Crode.

— L'accordo di cui è causa contempla non soltanto i manici di plastica ed accessori dei pennelli di plastica, ma anche pennelli con manico di plastica. Si sarebbe voluto evitare, nei Paesi Bassi e nel Benelux, la concorrenza dei commercianti italiani che hanno acquistato questi ultimi prodotti dalla Dalle Crode, dato che la Van Vliet ha essa stessa prodotto i pennelli a partire dai singoli pezzi. Tali commercianti rappresentano d'altronde circa la metà del mercato italiano dei prodotti in questione.

— Dalle Crode contesta vigorosamente l'asserzione della Van Vliet secondo cui sarebbero state effettuate consegne dirette dei prodotti di cui è causa nella zona protetta. Quest'asserzione non ha del resto rilevanza nel caso di specie.

In tale sede la Van Vliet Kwasten- en Ladderfabriek N.V., rappresentata dal-

l'avv. M. V. Phijffer, ha precisato quanto segue:

— La soluzione del problema posto dal giudice a quo va ricercata tenuto conto dei fatti e della reale situazione del caso di specie.

— L'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 67/67 è connessa alla sussistenza di due fattori. Essa presuppone che i contraenti «restringano la libertà di rifornimento» dei prodotti contemplati nel contratto e «particolarmente» facciano valere dei diritti o adottino dei provvedimenti «allo scopo di ostacolare il rifornimento» dei prodotti stessi.

— L'accordo di cui è causa non ricade sotto l'art. 3, giacché i prodotti in questione sono disponibili in altri Stati membri della Comunità e da tali Stati possono facilmente essere importati nel Benelux. Tale accordo, d'altronde, è stato stipulato a tempo indeterminato e si può disdire con semplice preavviso.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 17 settembre 1975.

In diritto

1 Con sentenza 18 febbraio 1975, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 1975, il Gerechtshof (Corte d'appello) di Arnhem ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 85 del trattato CEE e dell'art. 3 del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67 (GU 1967, n. 57).

2 Tali questioni riguardano la compatibilità con le disposizioni del diritto comunitario in materia di concorrenza, degli accordi di distribuzione esclusiva stipulati tra un produttore ed un intermediario, con sede in Stati membri diversi, in forza dei quali il produttore si impegna a vietare agli intermediari ed utilizzatori con sede nel proprio Stato di vendere i prodotti contemplati dall'accordo nella zona di esclusiva.

3 Con la prima questione si chiede se tali accordi ricadano sotto l'art. 3 del regolamento n. 67/67 e siano quindi esclusi dal beneficio della dichiarazione di inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del trattato di cui fruiscono, in forza dell'art. 1 del regolamento n. 67/67, determinate categorie di accordi.

4 Con la seconda questione si chiede se la soluzione della prima questione possa variare a seconda che gli intermediari e gli utilizzatori, con sede nella zona di esclusiva, abbiano o meno la possibilità pratica di acquistare i prodotti di cui trattasi altrove nell'ambito del mercato comune, al di fuori dello Stato

membro del produttore, ed a seconda che essi si avvalgano o meno di una siffatta possibilità.

5 In considerazione della connessione esistente tra queste due questioni, esse vanno esaminate congiuntamente.

6 Il regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva, definisce all'art. 1 gli accordi ai quali l'art. 85, n. 1 del trattato CEE è dichiarato inapplicabile.

7 Dal sesto e dal settimo considerando del regolamento risulta che l'inapplicabilità dell'art. 85, n. 1, del trattato agli accordi di distribuzione esclusiva relativi alle categorie così definite, trova la sua ragion d'essere nei vantaggi che tali accordi implicano, nello stato attuale del commercio, per il miglioramento e la continuità dei rifornimenti nonché per il mantenimento del regime di concorrenza, soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese.

8 Tuttavia, il nono ed il decimo considerando del medesimo regolamento stabiliscono che «occorre subordinare l'esenzione a determinate condizioni», onde riservare agli utilizzatori i vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva e di garantire la concorrenza nella fase della distribuzione.

9 All'uopo, l'art. 3 del regolamento dispone che l'art. 1, n. 1, non si applica qualora

«.....

b) i contraenti rendano più difficile, per gli intermediari o gli utilizzatori, il procurarsi le merci oggetto del contratto presso un altro commerciante all'interno del mercato comune, particolarmente se i contraenti

1) .....

2) ... prendono misure in modo da impedire ai commercianti o agli utilizzatori di acquistare altrove nel mercato comune i prodotti oggetto del contratto o di smerciarli nella zona contrattuale.»

10 Dall'esame di tale disposizione si desume che il regolamento n. 67/67, benché riconosca che l'art. 85, n. 1, del trattato è inapplicabile a determinate categorie di accordi di distribuzione esclusiva relativi agli scambi tra Stati membri,

richiede cionondimeno che tali accordi non producano l'effetto di restringere le possibilità di rifornimento dei prodotti considerati nell'ambito della Comunità, e non si risolvano in ripartizioni dei mercati, incompatibili coi principi fondamentali del mercato comune.

11 A termini della disposizione di cui sopra, le condizioni che giustificano la disapplicazione dell'art. 85, n. 1, concorrono solo nell'ipotesi in cui l'accordo di distribuzione esclusiva non impedisce le importazioni parallele.

12 Dal provvedimento di rinvio si desume che l'accordo di distribuzione esclusiva di cui è causa impone al produttore l'obbligo di vietare, ai rivenditori ed utilizzatori con sede nel proprio Stato, di esportare o di far esportare i prodotti di cui trattasi nella zona di esclusiva.

13 Tale accordo, stabilendo quindi che una delle parti deve adottare provvedimenti onde impedire la vendita dei prodotti di cui trattasi nella zona di esclusiva, da parte dei rivenditori ed utilizzatori con sede nello Stato membro del produttore, rientra in una delle ipotesi contemplate all'art. 3, lett. b), 2° comma, del regolamento n. 67/67.

14 Una clausola siffatta, implicando per il terzo un attentato alla sua libertà d'azione, va al di là delle restrizioni che possono venir imposte nell'ambito di un accordo di distribuzione esclusiva atto a sfuggire al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del trattato.

15 Inoltre, escludendo la possibilità di importazioni parallele, tale vincolo ha per effetto di restringere le possibilità di rifornimento degli intermediari ed utilizzatori con sede nella zona di esclusiva.

16 Anche ammettendo che gli intermediari e gli utilizzatori con sede nella zona di esclusiva abbiano possibilità pratiche — a prescindere dal fatto che essi ne profittino o meno — di procurarsi i prodotti di cui trattasi nell'ambito del mercato comune, al di fuori dello Stato del produttore, la mancanza, in considerazione della suddetta restrizione, d'importazioni parallele per un considerevole quantitativo di tali prodotti, fa sì che l'accordo di distribuzione esclusiva ricada sotto l'art. 3 del regolamento di cui sopra.

17 Quindi un accordo di distribuzione esclusiva stipulato tra un produttore, con sede in uno Stato membro, ed un concessionario, con sede altrove nell'ambito del mercato comune, ricade sotto l'art. 3 del regolamento CEE della Commissione n. 67/67, dal momento che esso prescrive l'obbligo per il produttore di vietare agli intermediari ed utilizzatori con sede nel proprio Stato di esportare o di far esportare i prodotti considerati nella zona di esclusiva e ch'esso ha per effetto di rendere impossibile, per gli intermediari ed utilizzatori con sede in questa zona, di acquistare un notevole quantitativo dei suddetti prodotti, direttamente nello Stato del produttore.

18 Un accordo siffatto ricade sotto l'art. 3 del regolamento n. 67/67 anche se gli intermediari ed utilizzatori con sede nella zona di esclusiva hanno possibilità pratiche — a prescindere dal fatto ch'essi ne profittino o meno — di acquistare i prodotti oggetto dell'accordo nel mercato comune, al di fuori dello Stato del produttore.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Gerechtshof di Arnhem, con sentenza 18 febbraio 1975, afferma per diritto:

1° **Un accordo di distribuzione esclusiva stipulato tra un produttore, con sede in uno Stato membro, ed un concessionario, con sede altrove nell'ambito del mercato comune, ricade sotto l'art. 3 del regolamento della Commissione n. 67/67, dal momento che esso prescrive l'obbligo per il produttore di vietare agli intermediari ed agli utilizzatori con sede nel proprio Stato di esportare o di far esportare i prodotti di cui trattasi nella zona di esclusiva e ch'esso ha per effetto di rendere im-**

possibile per gli intermediari ed utilizzatori con sede in tale zona, di acquistare un notevole quantitativo dei suddetti prodotti, direttamente nello Stato del produttore.

2° Un accordo siffatto ricade sotto l'art. 3 del regolamento n. 67/67 anche se gli intermediari ed utilizzatori con sede nella zona di esclusiva hanno possibilità pratiche — a prescindere dal fatto che essi ne profittino o meno — di acquistare i prodotti oggetto dell'accordo nell'ambito del mercato comune, al di fuori dello Stato del produttore.

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner

R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° ottobre 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 17 SETTEMBRE 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

La presente causa verte sull'interpretazione del regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67, «relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva» (GU 1967, n. 57), e adottato in forza del regolamento del Consiglio 2 marzo 1965, n. 19, «relativo all'applicazione dell'art 85, n. 3, del trattato a talune categorie di accordi e di pratiche concordate» (GU 1965, n. 36).

A norma dell'art. 1 del regolamento in oggetto l'art. 85, n. 1, del trattato CEE non si applica — in conformità a quanto da esso stesso disposto nel n. 3, ed alle condizioni stabilite più oltre dal regolamento — agli accordi bilaterali con cui una parte si impegna a fornire in esclusiva all'altra determinati prodotti per la rivendita in una determinata zona della Comunità.

L'art. 1, n. 1 — come prescritto dal successivo art. 3 — non si applica qualora: «.....

1 — Traduzione dal tedesco.